



**COMUNE DI
VALLI DEL PASUBIO
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/09/2025

INDICE

Art. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

Art. 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'imposta

Art. 4 – Soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta

Art. 5 - Esenzioni

Art. 6 - Misura dell'imposta

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva (e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi)

Art. 8 – Versamenti dell'imposta

Art. 9 – Locazioni brevi

Art. 10- Disposizione sugli Agenti contabili

Art. 11 - Disposizioni in tema di accertamento

Art. 12 - Sanzioni e interessi

Art. 13 - Riscossione coattiva

Art. 14 – Rimborsi

Art. 15 – Contenzioso

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Clausola di adeguamento

Art. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Valli del Pasubio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.n. 23/2011.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (così come definita dalla Legge Regionale Veneto n. 11 del 14/06/2013 " Sviluppo e sostenibilità del Turismo veneto" e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da D.G.R. Veneto), nonché negli agriturismi (così come definito dalla L.R. 28/2012 e ricompresi nella L.R.11/2013) e negli immobili destinati alla locazione breve (così come definiti all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017) situate nel Comune di Valli del Pasubio.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito turistico.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo gennaio 2026.

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Valli del Pasubio.
2. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alla locazione breve dallo stesso Comune di Valli del Pasubio o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.
3. Il gestore della struttura ricettiva e/o il soggetto che incassa il pagamento del canone della locazione breve è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento Comunale, come previsto dall'art.180 del D.L.n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020.
4. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale, ai sensi del comma 5 ter dell'art 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020.

Articolo 4 – Soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell’imposta

1. Il soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell’imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro i quali sono tenuti al pagamento dell’imposta.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Valli del Pasubio;
 - b) i minori fino al quattordicesimo anno di età;
 - c) coloro che pernottano in strutture ricettive di proprietà del Comune di Valli del Pasubio;
 - d) gli appartenenti alle forze dell’ordine, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di autocertificazione indicante la motivazione della richiesta;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di autocertificazione indicante la motivazione della richiesta;
 - f) i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie nel territorio comunale e nei comuni limitrofi. (Recoaro, Vallarsa, Torrebelvicino, Posina) e coloro che assistono degenti ricoverati presso le stesse strutture sanitarie, con un accompagnatore per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
 - g) soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - h) volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni per emergenze ambientali o in occasione di calamità;
 - i) studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o di formazione professionale, attestati da università, scuole o enti di formazione;
 - l) i gruppi camposcuola / campiscout organizzati nell’ambito dell’attività parrocchiale.

Art. 6 - Misura dell’imposta

1. L’imposta si applica a tutti i soggetti passivi con i presupposti cui tratta l’articolo 2, a prescindere dalla tipologia di struttura ricettiva.
2. La misura dell’imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. In sede di prima applicazione le tariffe sono determinate come da allegato A.
3. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e comunque entro il limite massimo di legge (5 euro per pernottamento).

4. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta viene stabilita la soglia massima di 15 (quindici) pernottamenti consecutivi, anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive ubicate nel Comune di Valli del Pasubio. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
6. Nel caso di ospiti lavoratori, si considerano consecutivi i pernottamenti degli ospiti che, pur lasciando temporaneamente l'alloggio il fine settimana/ festività (rendendolo disponibile per altri pernottamenti), vi fanno ritorno per proseguire il soggiorno lavorativo.

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e/o il soggetto che incassa il pagamento del canone della locazione breve ubicate nel Comune di Valli del Pasubio sono tenuti ad informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo, delle esenzioni e dei termini e modalità per assolverlo, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. Il gestore della struttura ricettiva e/o il soggetto che incassa il pagamento del canone della locazione breve, deve essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Valli del Pasubio.
3. Il gestore della struttura ricettiva e/o il soggetto che incassa il pagamento del canone della locazione breve ha l'obbligo di dichiarare al Servizio Tributi del Comune di Valli del Pasubio, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la loro struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Il termine di versamento definito dalla presente comma, rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dall'applicazione della sanzione per omesso versamento.
4. La dichiarazione trimestrale è effettuata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Valli del Pasubio ed è trasmessa, di norma, per via telematica.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.
6. Il gestore della struttura ricettiva e/o il soggetto che incassa il pagamento del canone della locazione breve, è tenuto all'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, versare e rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il perceptor del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
7. Il gestore della struttura ricettiva e/o il soggetto che incassa il pagamento del canone della locazione breve, è obbligato inoltre alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune (dichiarazione cumulativa).

8. Il gestore della struttura ricettiva e/o il soggetto che incassa il pagamento del canone della locazione breve è tenuto comunque a trasmettere le comunicazioni trimestrali e la dichiarazione cumulativa anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura o per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.
9. Il gestore della struttura ricettiva e/o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, oppure che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è comunque tenuto a trasmettere le comunicazioni trimestrali e la dichiarazione cumulativa anche nel caso in cui si avvalga per la prenotazione e riscossione di canoni o corrispettivi di portali telematici o di intermediari immobiliari se, questi ultimi, non dichiarano al Comune il dato riferito a ciascuna struttura gestita.

Articolo 8- Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Valli del Pasubio.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Valli del Pasubio, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare con le modalità previste per legge.
3. Il Versamento deve avvenire con le seguenti modalità:
 - tramite il nodo dei pagamenti F24;
 - tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
 - altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 Locazioni brevi

1. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
2. I soggetti che incassano il canone, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione, devono riscuotere l'imposta di soggiorno versandola trimestralmente al Comune di Valli del Pasubio, secondo le modalità previste dal presente regolamento. In caso di mancato versamento da parte dei contribuenti il gestore ovvero il perceptor del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, così come previsto dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 e s.m.i., della trasmissione delle comunicazioni trimestrali e della dichiarazione cumulativa, secondo i termini e le modalità previste, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. I soggetti di cui al precedente comma 2, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al versamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge 50/2017 per il tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 prot. n. 132395/2017 attuativo del Decreto Legge 50/2017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.
5. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Valli del Pasubio, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno o pagamento del soggiorno nonché di check in /check out e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. (a tale soggetto spetta la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno e di tutti gli altri obblighi previsti nel presente regolamento in capo al gestore, quando l'imposta non sia riscossa, per accordo tra le parti, direttamente dai soggetti proprietari o comunque detentori degli immobili oggetto di locazione).

Articolo 10 - Disposizione sugli Agenti contabili

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva/gestore di portale telematico/soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare è Agente contabile relativamente alle somme riscosse per l'imposta di soggiorno e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio deve essere presentato al Comune di Valli del Pasubio il conto giudiziale della gestione di cassa, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 – Conto di gestione), relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.
2. Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme riscosse, nelle seguenti modalità alternative:
 - mediante posta elettronica certificata;
 - consegna al Protocollo del Comune di Valli del Pasubio.
3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Art. 11 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, gli uffici preposti, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- c) individuare forme di collaborazione con le Associazioni di Categoria operanti sul territorio, gli Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.
3. Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

Art. 12 - Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modifiche, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta di soggiorno, rispetto alla scadenza prevista dal presente Regolamento, si applica la sanzione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e successive modifiche;
3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa, entro i termini previsti dal presente Regolamento da parte del responsabile del pagamento dell'imposta si applica la sanzione tributaria, prevista dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, pari al 100% dell'importo dovuto.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione delle comunicazioni trimestrali nei termini previsti e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
5. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente in materia.

Art. 14 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione così come previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
4. La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Valli del Pasubio almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

Art. 15 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano trascorsi almeno 60 giorni dall'approvazione.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 7 (Obblighi dei gestori) e art. 8 (Versamento dell'Imposta) del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare i D.Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n.296.

Art. 17 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.